Regolamento concernente la commercializzazione dei beni prodotti durante le esercitazioni didattiche laboratoriali.

Visti

- il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 :
- la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in particolare i comma 1 e 2 dell'art. 38 ;
- le linee guida per l'alternanza scuola lavoro emanate dal MIUR a seguito della L.107/2015 che recitano: "Altro esempio di alternanza è costituito dalle esperienze di Scuola impresa, che si sono sviluppate soprattutto in alcuni indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale. Le scuole già oggi possono commercializzare beni o servizi prodotti durante le attività didattiche. Alcune lo fanno saltuariamente, altre in modo più stabile e ricorrente, tutte reinvestono i loro utili a scopo didattico. Vari istituti, per consentire ai propri studenti di formarsi attraverso esperienze di lavoro organizzate all'interno della stessa istituzione scolastica, hanno costituito un'impresa formativa strumentale. Ne sono un esempio le aziende agrarie annesse agli istituti tecnici e professionali agrari o i ristoranti didattici attivati da alcuni istituti alberghieri. L'impresa didattica funziona come una vera e propria azienda, con un proprio bilancio e i relativi registri di contabilità, di magazzino ecc. In essa i giovani non simulano ma apprendono attraverso esperienze reali di lavoro in un'azienda che vende i prodotti secondo le norme previste per legge e reinveste gli utili nell'attività di impresa, con finalità, come si è detto, didattiche".

Ravvisata

 la necessità per questo istituto di redigere un proprio regolamento, determinare le condizioni contrattuali relative alla vendita dei beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche nonché le garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'istituto

DELIBERA

il seguente regolamento per la vendita dei beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche.

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento determina le condizioni contrattuali relative alla vendita dei beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche nonché le garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'istituto.

Art. 2 Determinazione del corrispettivo di vendita dei beni.

- 1. Il corrispettivo di vendita dei prodotti realizzati durante le esercitazioni didattiche laboratoriali è determinato annualmente da una commissione all'uopo costituita e nominata dal Dirigente Scolastico.
- 2. La commissione sarà costituita dal Dirigente Scolastico, con funzioni di presidente, dal Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi e da un assistente amministrativo, un assistente tecnico e un docente tutti muniti di adeguate competenze tecniche.
- 3. La commissione nel determinare il prezzo di vendita dei beni prodotti dagli allievi durante le esercitazioni didattiche dovrà tener conto dei seguenti elementi:
 - a. Costo per l'approvvigionamento delle materie prime necessari per la realizzazione dei beni;
 - Costi connessi al deperimento delle attrezzature, determinati forfetariamente nella misura del 20% del costo per l'approvvigionamento delle materie prime necessarie per la realizzazione dei prodotti;
 - c. Costi generali per il funzionamento della struttura (utenze gas, acqua, energia elettrica, pulizia ecc.), determinati forfetariamente nella misura del 20% delle spese per l'approvvigionamento delle materie prime necessari per la realizzazione dei prodotti;
 - d. Costi di personale connessi all'intensificazione di prestazioni lavorative effettuate dal personale ATA, determinato forfetariamente nella misura del 40% del costo per l'approvvigionamento delle materie prime necessari per la realizzazione dei beni;
 - e. Costi di personale per l'attività di coordinamento delle attività di cui al presente regolamento effettuata dal personale docente, determinato forfetariamente nella misura del 10% del costo per l'approvvigionamento delle materie prime necessari per la realizzazione dei beni;

La commissione al termine delle operazioni di determinazione del prezzo di vendita dovrà redigere apposito verbale.

Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

Art. 3 Destinazione dei proventi

I proventi derivanti dalla vendita dei prodotti realizzati durante le esercitazioni didattiche laboratoriali confluiranno in due fondi: Fondo per il funzionamento didattico generale e fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa di istituto.

Il fondo per il funzionamento didattico generale sarà finanziato dalle quote di costo indicate alle lettere a), b), c) del comma 3 dell'art.2 del presente regolamento.

Il fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa di istituto sarà finanziato dalle quote di costo indicate alle lettere d) ed e), del comma 3 dell'art.2 del presente regolamento che sarà impiegato per retribuire le attività del personale docente e ATA impegnato nell'attività di vendita dei prodotti realizzati durante le esercitazioni didattiche laboratoriali. La misura dei compensi sarà oggetto di contrattazione integrativa di istituto.

Qualora i proventi derivanti dalla vendita dei prodotti realizzati durante le esercitazioni didattiche laboratoriali non coprano tutti i costi previsti il Dirigente Scolastico disporrà

l'immediata cessazione della vendita dei beni.

Art. 4 Modalità del pagamento del corrispettivo.

Il corrispettivo di vendita dei prodotti realizzati durante le esercitazioni didattiche laboratoriali sarà pagato dagli utenti (personale docente, ATA e alunni) tramite tessere elettroniche che, una volta ricaricate, dopo il versamento di una somma di denaro, possono essere utilizzate per l'acquisto dei prodotti realizzati durante le esercitazioni didattiche laboratoriali.

Il corrispettivo per l'acquisto della tessera e per le ricariche, dovrà essere versato all'istituto dal richiedente la tessere sul conto corrente postale n° 11814811 intestato a I.P.S.A.R. – Servizio tesoreria IBAN IT 03 G 07601 14900 000011814811.